

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: CORRIERE DELLA SERA				
40	Legalità e sicurezza	23/12/2016	APPALTI, CONCESSIONI E SPESE SI ALZA IL VELO SUGLI ATTI PUBBLICI (A.Ducci)	2
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.ILSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Appalti e lavori pubblici	23/12/2016	CARTELLINO ROSSO ANCHE PER GLI ERRORI PROGETTUALI; L'ANAC SBLOCCA LE LINEE GUIDA SUI «GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI»	3
1	Appalti e lavori pubblici	23/12/2016	ANAC/3. IL 22 NOVEMBRE DATA-SPARTIACQUE PER I NUOVI REQUISITI DEI RUP: «SALVO» CHI ERA GIÀ STATO NOMINATO	5
1	Appalti e lavori pubblici	23/12/2016	ANAC/4. BASTA CONTRATTI SENZA GARA CON LA SCORCIATOIA DELL'«ADESIONE POSTUMA»	6
1	Edilizia e immobiliare	23/12/2016	GIÀ IN «GAZZETTA» PRIMA DI NATALE LA LEGGE DI BILANCIO	7
1	Lavoro e welfare	23/12/2016	LAVORO, DAL PRIMO GENNAIO MENO COSTI A CARICO DEI COSTRUTTORI CON L'ADDIO ALLA «DS» EDILE	8

Appalti, concessioni e spese Si alza il velo sugli atti pubblici

Da oggi risposta entro 30 giorni a chi chiede l'accesso ai documenti

ROMA Prevenire la corruzione e aumentare la trasparenza. L'intera pubblica amministrazione, a livello centrale e a livello locale, è chiamata ad adeguarsi alle nuove regole dell'accesso civico generalizzato previsto da uno dei decreti Madia da oggi in vigore. In pratica, i cittadini potranno fare richiesta per accedere a tutti gli atti, e ai dati ad essi correlati, delle amministrazioni pubbliche. Qualche esempio restituisce la portata della novità. Un cittadino interessato a conoscere i dettagli sul contratto di appalto per ristrutturare gli uffici comunali, il museo civico o l'asilo nido sotto casa potrà farne domanda. Il Comune dovrà rispondere entro 30

giorni, e in caso di diniego motivarne le ragioni. Se l'oggetto di interesse, per esempio, fossero gli studi di fattibilità e i costi per il ponte sullo stretto di Messina il meccanismo resta identico.

Così come lo è nel caso di uno studente universitario che beneficia di prestazioni agevolate per la mensa e la retta grazie all'Isee (Indicatore situazione economica equivalente), un compagno di corso che volesse accertare se ne ha diritto può fare domanda degli atti che hanno concesso quelle facilitazioni. Vale precisare che il soggetto controinteressato può opporsi, con motivazioni adeguate, alla richiesta di accesso. Qualche altro esempio

riassume come cambia l'ordinamento italiano con l'introduzione dell'istituto anglosassone che va sotto il nome di Freedom of information act (Foia). A livello locale sarà possibile avere i dati su tutte le concessioni per suolo pubblico, affissioni, gestione di beni mobili e immobili. Allo stesso modo un comitato di cittadini potrà ottenere i dettagli di un provvedimento autorizzativo di un impianto di depurazione o di un termovalorizzatore. L'obiettivo del decreto è «favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione».

La nuova forma di accesso

civico stabilisce la possibilità di richiedere anche gli atti per i quali non esiste un obbligo di pubblicazione. Il secondo elemento che certifica il passaggio «dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere» è costituito dal fatto che il richiedente non dovrà avere un interesse soggettivo relativo alla richiesta. Questo non significa che tutti avranno accesso a tutto. Il decreto fissa paletti rigidi per gli atti tutelati da interessi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, difesa. Il quel caso l'amministrazione negherà l'accesso. Il decreto disciplina anche i ricorsi e le impugnazioni dei cittadini che non si arrenderanno al primo ostacolo.

Andrea Ducci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il decreto

● Ieri sono entrate in vigore le nuove regole dell'accesso civico previste da uno dei decreti Madia

● I cittadini potranno chiedere di accedere a tutti gli atti e ai dati delle Pa

Le regole

● La nuova forma di accesso civico stabilisce la possibilità di richiedere anche gli atti per i quali non esiste un obbligo di pubblicazione

● Il cittadino richiedente non dovrà avere un interesse soggettivo relativo alla richiesta



Cartellino rosso anche per gli errori progettuali; l'Anac sblocca le linee guida sui «gravi illeciti professionali»

Mauro Salerno

Applicazione estesa ai contratti sottosoglia, ai subappaltatori, alle imprese ausiliarie in caso di avvalimento e agli errori di progettazione. Precisazione dei soggetti sui quali devono scattare le verifiche e sulle dichiarazioni da includere nel Documento di gara unico europeo (Dgue) da parte delle imprese. Chiarimenti sulle procedure di verifica a carico delle stazioni appaltanti. Conferma di tre anni del periodo massimo di esclusione dalle gare, ma a partire dall'iscrizione del caso nel casellario informatico dell'Autorità (o dalla data del provvedimento di condanna non definitivo) e non dalla data di commissione del fatto come invece chiedeva il Consiglio di Stato. Da ultimo - per sgombrare il campo dagli equivoci - la precisazione che l'entrata in vigore delle novità scatta dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Sono le principali novità riportate nel testo delle Linee guida Anac sulle cause di esclusione motivate da gravi illeciti professionali che l'Autorità Anticorruzione ha diffuso ieri nel testo licenziato in via definitiva dopo il passaggio in Consiglio di Stato, che pur apprezzando l'impianto complessivo non aveva mancato di sollevare qualche obiezione. Alcune sono state raccolte. In altri casi - come nell'esempio relativo al calcolo della durata della sanzione - l'Authority guidata da Raffaele Cantone ha preferito proseguire per la sua strada motivando la scelta nella relazione che accompagna il provvedimento.

Per il resto, le linee guida sulla valutazione dell'affidabilità (e l'integrità) dei concorrenti confermano l'impostazione anticipata nelle scorse settimane. L'esclusione motivata per carenze negli appalti e illeciti commessi con l'intenzione di condizionare le gare può scattare anche per fatti commessi in appalti non di diretta competenza della stazione appaltante che si trova a decidere sul caso. Inoltre, ribadisce l'Autorità, gli esempi riportati nelle linee guida servono solo a dare una bussola alle amministrazioni che possono anche dare rilievo altri comportamenti da sanzionare «purchè oggettivamente riconducibili» alle indicazioni previste dal codice appalti (articolo 80, comma 5). Sul punto, va peraltro rilevato che è appena intervenuta una sentenza del Tar Calabria. La pronuncia stabilisce che la scelta di escludere un'impresa utilizzando la formula dei gravi illeciti professionali va motivata con rigore.

Il testo definitivo delle linee guida amplia non solo il novero dei soggetti inclusi nel campo delle verifiche da parte delle stazioni appaltanti. Come anticipato, i motivi di esclusione per gravi illeciti professionali si applicheranno anche ai subappaltatori e alle imprese ausiliare in caso di avvalimento. Soprattutto nel campo degli indempimenti rilevanti ai fini dell'esclusione il testo definitivo include anche gli errori progettuali imputabili all'esecutore che hanno comportato varianti durante l'esecuzione di appalti integrati di progetto e lavori e gli errori progettuali che hanno

condotto allo stesso esito (variante) imputabile al progettista aggiudicatario di concorsi o gare di progettazione.

Tra le novità introdotte nelle linee guida sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato va poi citato l'obbligo per le stazioni appaltanti di verificare l'esistenza di provvedimenti di condanna non definitivi, nei casi in cui gli inadempimenti contrattuali o i tentativi di condizionare la gara possono aver condotto alla contestazione di reati di natura penale da parte della magistratura (inadempimento in contratti pubblici, frode nelle forniture alla Pa, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente e astensione dagli incanti). Le verifiche in questi casi vanno eseguite attraverso l'acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso le Procure competenti (luogo di residenza).

Per il resto la presenza di altre cause di esclusione per i gravi illeciti vanno verificate nel casellario informatico dell'Autorità. Alle imprese tocca il compito di dichiarare con il Dgue « tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione».

Anac/3. Il 22 novembre data-spartiacque per i nuovi requisiti dei Rup: «salvo» chi era già stato nominato

Mauro Salerno

I Rup già nominati al momento di entrata in vigore delle linee guida Anac sul ruolo e i compiti dei responsabili del procedimento possono continuare a svolgere l'incarico anche se non sono in possesso dei requisiti previsti nel provvedimento approvato dall'Anticorruzione. La precisazione arriva con il comunicato diffuso ieri dall'Autorità, per sciogliere i dubbi di interpretazione sollevati dai funzionari delle amministrazioni in merito all'entrata in vigore delle nuove regole.

Il primo chiarimento riguarda l'entrata in vigore delle linee guida che l'Anac fa coincidere con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 22 novembre. Da questa precisazione discende che i nuovi requisiti professionali richiesti ai Rup - più stringenti che in passato - si applicano soltanto ai bandi pubblicati dopo questa data (o in caso di procedure ristrette alle gare per cui alla stessa data non erano ancora stati spediti gli inviti a presentare le offerte). Il corollario è che «per le procedure bandite prima dell'entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il Rup in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni». In questo modo sono salvi i Rup già nominati prima del 22 novembre.

Il comunicato contiene poi un'altra precisazione. Riguarda la possibilità che oltre al Rup a svolgere le verifiche sulla documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte sia anche la commissione formata da commissari interni, in attesa della messa a punto dell'albo dei commissari da parte dell'Anac. La risposta è positiva perchè questo organismo può essere assimilato al «seggio di gara» previsto dal codice. «In ogni caso - è la condizione posta da Cantone - , il Rup dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ».

Anac/4. Basta contratti senza gara con la scorciatoia dell'«adesione postuma»

Mauro Salerno

Basta contratti senza gara giustificati con la necessità di aggregare gli acquisti, attraverso la scorciatoia della cosiddetta «adesione postuma». Con un comunicato congiunto i presidenti dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, e dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, provano a metter un freno al dilagare del fenomeno dei comuni che "aderiscono" all'appalto assegnato da un altro ente locale scegliendo (senza gara) la medesima impresa per eseguire lo stesso compito (più spesso si tratta di servizi) anche nel proprio territorio. Un metodo che non può essere giustificato con gli obblighi di aggregazione della domanda. Anzi.

«Tale prassi deve essere stigmatizzata», si legge nel comunicato delle due Authority. per due motivi. Il primo è che così facendo si violano gli obblighi, previsti dal codice, di programmare per tempo gli acquisti, rendendoli aderenti alle esigenze dell'amministrazione e controllabili ai fini della spesa e del soddisfacimento dei bisogni. Il secondo, ancora più evidente, è che il metodo dell'«adesione postuma» se non motivato in modo stringente finisce per aggirare gli obblighi di gara.

«Il ricorso all'istituto dell'aggregazione della domanda - scrivono le due Authority - , anche attraverso l'utilizzo degli strumenti aggregativi della committenza come da ultimo disciplinati dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, non può di per sé giustificare l'eventuale adesione postuma, non potendo il ricorso allo stesso consentire di derogare né ai principi che presiedono il regolare svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, né alle norme» sulla programmazione, pure richiamate nel comunicato.

La "scorciatoia" dell'«adesione postuma», è allora la conclusione, può essere ammessa solo nel caso in cui le stazioni appaltanti indichino nella clausola del bando di gara «in modo sufficientemente chiaro e omogeneo» alcune condizioni. La prima è la specificazione delle stazioni appaltanti che potranno «eventualmente aderire». Dunque bisogna indicare prima i nomi di chi si potrà e vorrà accodare al contratto. La seconda condizione è la precisazione del «valore economico massimo complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite». Questa precisazione oltre a chiarire il valore effettivo dell'affidamento serve anche a calcolare i requisiti speciali da richiedere ai partecipanti. Il terzo punto riguarda l'indicazione precisa dell'oggetto dell'appalto e il contenuto delle offerte. In modo, si legge nel comunicato che «il confronto concorrenziale si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara». Naturalmente - e questa è l'ultima condizione - l'adesione successiva all'aggiudicazione da parte di un altro ente non può comportare né variazioni del prezzo dell'appalto né delle prestazioni incluse nel contratto siglato a valle del bando originario.

Già in «Gazzetta» prima di Natale la legge di Bilancio

Giuseppe Latour

La manovra approda in Gazzetta ufficiale e prende il numero 232 del 2016. La legge di Bilancio 2017, complice la crisi di Governo, ha seguito un calendario accelerato rispetto al solito. Così, già prima di Natale gli operatori hanno avuto a disposizione la pubblicazione definitiva di tutte le misure che entreranno in vigore dal primo gennaio del 2017. Per una volta, non sono servite maratone di fine anno.

La novità più interessante per l'edilizia è l'operazione di conferma e rilancio dei bonus edilizi, soprattutto con l'obiettivo di spingere di più l'antisismica e la riqualificazione energetica dei condomini, con aliquote rafforzate (fino al 75% per l'ecobonus e fino all'85% in cinque anni per il sismabonus) e la possibilità di cessione del credito. Il via libera fotocopia al Senato ha però mandato in soffitta ulteriori rafforzamenti (cessione del credito anche per alloggi singoli e anche alle banche, detrazione anche per la diagnosi sismica), mentre l'attuazione del sismabonus è bloccata fino all'emanazione del decreto Mit sulla classificazione sismica, ancora in alto mare.

Fuori da questo perimetro, ci sono da citare almeno altri quattro punti: gli stanziamenti per la ricostruzione post terremoto (7,1 miliardi di euro); la cancellazione della tassa sui licenziamenti di fine cantiere e cambio appalto, attesa dopo anni di proroghe; l'anticipo pensionistico dedicato all'edilizia che consentirà agli operai di abbandonare prima i cantieri, a 63 anni; e, in materia di infrastrutture, il debutto del maxifondo gestito dalla presidenza del Consiglio, con 1,9 miliardi di euro nel 2017 e poi circa tre miliardi di euro all'anno fino al 2032, anticipabili con prestiti Bei o CdP. Quasi omnibus le destinazioni, per cui solo col tempo si capiranno le scelte, e anche si capirà quanta parte potrà davvero essere anticipata. Ma è in generale tutta la legge di bilancio nella sua nuova struttura a organizzare i fondi statali in capitoli più ampi, con maggiore discrezionalità del Governo in fase attuativa.

Lavoro, dal primo gennaio meno costi a carico dei costruttori con l'addio alla «Ds» edile

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Dal 2017 cala il costo del lavoro per le imprese edili e per quelle rientranti, fino al 31 dicembre 2016, in orbita mobilità. L'uscita di scena, sancita dalla riforma Fornero, di due storici ammortizzatori sociali (la Ds speciale edile e l'indennità di mobilità) determinerà, infatti, la scomparsa dei relativi oneri contributivi.

I lavoratori saranno così tutelati da un'unica forma di sostegno al reddito (la Naspi) e le aziende interessate pagheranno meno contributi.

Più sensibile la riduzione per le imprese edili, che potranno contare su un abbattimento di 0,80 punti percentuali dei propri oneri previdenziali; inferiori, invece, i risparmi per le aziende destinatarie di mobilità, che vedranno una riduzione ordinaria dei costi pari allo 0,30 per cento. Per un operaio con retribuzione annua di 28.000 euro, le aziende edili risparmieranno 224 euro ($28.000 \text{ euro} \times 0,80\%$); le imprese industriali con oltre 15 dipendenti avranno una riduzione dei costi ordinari pari a 84 euro ($28.000 \text{ euro} \times 0,30\%$).

Le stesse, tuttavia, beneficeranno anche della scomparsa degli altri costi connessi al collocamento in mobilità dei lavoratori. Va, infatti, ricordato che l'articolo 5, comma 4, della legge 223/1991 (in vigore sino al 31 dicembre di quest'anno) stabilisce che, per ogni lavoratore in mobilità, le imprese sono tenute a pagare una somma pari a tre volte (in presenza di accordo sindacale) il trattamento iniziale di mobilità. Questi oneri resteranno in piedi con riferimento alle procedure di licenziamento collettivo in base agli articoli 4 o 24 della legge 223/1991, attuate entro il 30 dicembre 2016.

Per un lavoratore come quello sopra descritto, con retribuzione pari a 28.000 euro, si tratterebbe di versare all'Inps poco meno di 3.300 euro ($1.099,70 \text{ euro} \times 3$). Invece, per i licenziamenti intervenuti dal 31 dicembre 2016, le cose e, soprattutto, i costi cambiano. In relazione a tali eventi, le aziende saranno infatti tenute al versamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92/2012 (ticket licenziamenti), che risulta notevolmente inferiore al primo. La somma dovuta è, infatti, pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni 12 mesi d'anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sul punto, l'Inps ha chiarito che il riferimento legislativo va inteso alla retribuzione limite per il calcolo della prestazione (per il 2016, pari a 1.195 euro), annualmente rivalutata in base all'indice Istat.

Nella sua espressione massima, riferita a un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi, nel 2017 il ticket dovrebbe attestarsi intorno a 1.470 euro (meno, quindi, della metà del contributo di ingresso alla mobilità). Vale la pena di ricordare che, nei casi in cui la dichiarazione d'eccedenza

del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è moltiplicato per tre volte.

Sempre sul fronte del ticket licenziamenti e dei minori costi, va osservato che la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha messo a regime una disposizione molto a cuore, in particolare, alle imprese di pulizia e a quelle edili. Si tratta dell'esenzione, precedente limitata al periodo dal 2013 al 2016, dall'obbligo del contributo a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto - ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali - o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.

L'uscita di scena delle disposizioni in materia di mobilità sancirà, infine, per le aziende, il venir meno di un incentivo molto noto e diffuso, legato all'assunzione di lavoratori iscritti nelle speciali liste di cui alla legge 223/1991. Dal 1° gennaio 2017 le relative facilitazioni non saranno più vigenti. Ne faranno le spese anche l'apprendistato senza limiti di età in base all'articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015 – che resterà circoscritto ai soli lavoratori beneficiari di disoccupazione - e il bonus economico previsto, unitamente all'agevolazione contributiva, in favore dell'assunzione di cassaintegrati, dall'articolo 4, comma 3, del Dl 148/1993